

T.O.S.A.P.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(art. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1° aprile 1998
OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% della tassa non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
TARDIVO VERSAMENTO DELLA TASSA	20% della tassa dovuta (comma 2), ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta: <ul style="list-style-type: none"> • al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni; • al 5% se il versamento è effettuato entro i termini di cui all'art. 13, c.1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	100% della tassa dovuta (comma 1)	Dal 100% al 200% della tassa dovuta, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	100% della tassa dovuta (comma 1), ridotta al 50% se presentata entro 30 giorni	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFIDELI	100% della maggiore tassa dovuta (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta all'8,33% se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELLA TASSA		Da lire 100.000 a lire 500.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c. 4), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)